

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IX - Impugnazioni
Titolo III - Ricorso per cassazione

Art. 609 Cognizione della corte di cassazione

1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.